



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE
HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE
Ufficio 9

Servizi Veterinari
Regioni e Province Autonome

E p. c.

Associazioni di categoria
(Settori tutti)

Oggetto: Aggiornamento misure di restrizione adottate dal Regno Unito a seguito di focolaio di Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD) in Italia.

Le autorità sanitarie britanniche hanno comunicato la modifica delle restrizioni precedentemente applicate alle importazioni di latte bovino sottoposto a trattamento termico con valori minori rispetto a quelli previsti per la pastorizzazione e proveniente da Francia e Italia di cui alla circolare DGISA 0027786-30/06/2025-DGISAN-MDS-P.

In particolare, è stato disposto che il requisito secondo cui tali prodotti dovessero aver subito un processo di stagionatura (ripening, ageing or maturation) iniziato prima del 23 maggio 2025, è stato eliminato. Pertanto, per quanto concerne l'esportazione verso il Regno Unito, il requisito aggiuntivo di stagionatura non è più richiesto.

Per quanto premesso, al fine dell'eleggibilità verso il Regno Unito, si confermano le seguenti disposizioni.

- I prodotti lattiero-caseari bovini sottoposti a trattamento termico con valori minori rispetto a quelli previsti per la pastorizzazione destinati al consumo umano possono ora essere importati nel Regno Unito indipendentemente dalla data di inizio del processo di maturazione.
- L'obbligo di produrre documentazione attestante che la maturazione sia iniziata prima del 23 maggio 2025 non è più richiesto.
- I prodotti a base di latte bovino sottoposti a un trattamento termico inferiore alla pastorizzazione devono essere importati con il certificato Traces "(GB) Lower Heat Treatment milk and dairy products (Milk-

LHT) - GBHC416 (v1.0)” ed accompagnati dalla documentazione di supporto (manufacturing certificate or statement) che specifichi il trattamento termico applicato.

Fatte salve le disposizioni già comunicate, restano tuttora in vigore le restrizioni sui seguenti prodotti:

- latte bovino crudo e prodotti lattiero-caseari crudi (incluso il colostro) non sottoposti ad alcun trattamento termico se provenienti da Paesi elencati nella lista seguente <https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/data.defra.gov.uk/Food/cert/EU/Milk+and+Milk+Products.pdf> ;
- prodotti lattiero-caseari non destinati al consumo umano (sottoprodotti animali) per i quali permangono requisiti di trattamento termico di almeno 65°C per almeno 30 minuti, secondo la normativa UK che mantiene le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 142/2011.

Si pregano i Servizi Veterinari regionali in indirizzo, di dare massima diffusione della presente ai Servizi Veterinari locali interessati assicurando che tali disposizioni siano considerate nella sottoscrizione dei certificati sanitari richiesti dagli OSA per export verso il Regno Unito.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 9
Dott. Nicola SANTINI

Referente/Responsabile del procedimento:
Ufficio 9 DGISA
Dr. Daniele Tognetti
Email: d.tognetti@sanita.it